

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 9 dicembre 2020

Sul disegno di legge:

(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 (cosiddetto "Ristori quater"), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute in relazione all'epidemia da Covid-19, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea:

- l'articolo 1 proroga al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e, al comma 6, proroga al 30 aprile 2021, senza sanzioni o interessi, il termine del 30 novembre, previsto dall'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 per la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto "Rilancio"), in caso di errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* di cui alla comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

- l'articolo 4 proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per rimediare al mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate relative alle procedure di definizione agevolata dei debiti tributari, in scadenza nel 2020, tra le quali rientrano anche le definizioni agevolate relative ai carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea;

- l'articolo 6 estende le misure relative al contributo a fondo perduto di cui al "decreto Ristori" per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, in cui è già previsto il rispetto del citato *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, anche ai soggetti che svolgono come attività "prevalente" una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento;

- l'articolo 12, comma 6, rfinanzia il Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, il quale opera comunque nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*, e per il 70 per cento in favore delle PMI;

- l'articolo 18, comma 1, stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, previsti in attuazione dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. La deroga è prevista in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, dovuto alle misure eccezionali e transitorie, attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso

Al Presidente
delle Commissioni 5^a e 6^a riunite
S E D E

dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi;

- l'articolo 18, comma 2, prevede che, entro il 31 dicembre 2022, siano apportate le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 115 del 2017, di attuazione del citato articolo 52 della legge n. 234 del 2012, al fine di semplificare le procedure di l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità;

- l'articolo 18, comma 3, finalizzato a completare il quadro normativo sulla responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria limitata all'ipotesi di dolo, anche alla definizione delle procedure amichevoli interpretative generali, provvede anche a un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati, anche quello relativo alla direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

- l'articolo 19 consente ai gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), di cui alla direttiva 2011/61/UE (*Alternative investment fund managers directive*), attuata con il decreto legislativo n. 44 del 2014, che gestiscono fondi immobiliari italiani, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti;

- l'articolo 25, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 (vale a dire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari, stabilisce che la società da essi a tal fine individuata può procedere al riscatto delle azioni possedute da soggetti privati, al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo previsto dal citato articolo 13-bis, secondo cui nel capitale di tali società *in house* non devono figurare privati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 25, che prevede il riscatto delle azioni detenute da privati, di società *in house* esistenti, individuate da regioni o enti locali per avvalersene nel ruolo di concessionario in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale articolo, e i principi da esso richiamati, con quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, il quale prevede che qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto di talune condizioni, tra cui quella di cui alla lettera a) secondo cui "il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili";

valutino inoltre le Commissioni di merito, considerata la natura interamente pubblica delle concessionarie *in house* subentranti, l'eventuale inserimento delle stesse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. In tale ipotesi, andrebbe infatti verificato se possano determinarsi effetti sul debito e/o sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'accollo delle passività delle attuali concessionarie (non inserite attualmente nel predetto elenco) e del valore di subentro delle concessioni oppure per effetto di investimenti ed oneri per le infrastrutture.

Tommaso Nannicini